



Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

# MOG e C

## Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 - n.231

Edizione 2017

Incarico del C.d.A. consortile delibera n. 68/676 in data 13-10-2016  
Approvato da C.d.A. consortile delibera n. in data

Elaborato da:

Cremafoli Tiziana - Fanfani Ettore - Tarlocco Claudio

## **MODELLO ORGANIZZATIVO - Dlgs. 8 giugno 2001 n.231**

### **INDICE**

#### **Introduzione**

0.1 Il Dlgs 08-06-2001 n.231	Pag. 2
0.2 Le condizioni di applicazione e la struttura del MOGeC	Pag. 3
0.3 Reati indicati agli art.24 e 25 Dlgs 08-06-2001 n.231 e smi	Pag. 4

#### **PRIMA PARTE - ASPETTI CONOSCITIVI**

1.0 Il Consorzio di bonifica idraulica: cenni storici	Pag. 6
1.1 La bonifica di oggi e l'equilibrio idrico territoriale	Pag. 10
1.2 Il comprensorio diretto	Pag. 11
1.3 Istituzione e normativa di riferimento	Pag. 12
1.4 La struttura associativa ed organizzativa	Pag. 14
1.5 Le opere, le attività e di processi gestionali economici e finanziari	Pag. 17

#### **PARTE SECONDA - RISCHIO DELLE ATTIVITA', PROCEDURE e DESTINATARI**

2.1 Attività e grado di rischio	Pag. 24
2.2 Procedure in atto, procedure integrative e destinatari	Pag. 28

#### **PARTE TERZA - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, FUNZIONI E POTERI**

3.1 L'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV): individuazione	Pag. 36
3.2 L'Organismo di Vigilanza e di Controllo: poteri e funzioni	Pag. 36
3.3 Comunicazioni ed informazioni all'Organismo di Vigilanza e di Controllo	Pag. 37

#### **PARTE QUARTA - FORMAZIONE INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

4.1 Riferimenti normativi e tecnico amministrativi, documenti guida	Pag. 38
4.2 Documenti e protocolli da elaborare	Pag. 39
4.3 Programma di formazione, informazione ed aggiornamento	Pag. 40
4.4 Programma dei controlli integrativi e loro ciclicità	Pag. 40
4.5 Nuovi protocolli e previsioni per la loro predisposizione	Pag. 40

#### **PARTE QUINTA – ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI**

5.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	Pag. 43
5.2 Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti	Pag. 43
5.3 Misure nei confronti degli Amministratori o del Presidente	Pag. 44
5.4 Misure nei confronti del Collegio dei Revisori	Pag. 44
5.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori	Pag. 44

## **MODELLO ORGANIZZATIVO - Dlgs. 8 giugno 2001 n.231**

### **Introduzione**

Il modello organizzativo e di controllo di cui al Dlgs. 8 giugno 2001 n.231 è lo strumento formale di indirizzo e guida pratica elaborata secondo i principi assoluti di correttezza e trasparenza, per tutte le attività istituzionali, nessuna esclusa, a salvaguardia dell'integrità del Consorzio in generale e, nello specifico, per eventuali reati commessi da coloro che operando per l'Ente originano vantaggi a favore dello stesso. Il documento delinea i principi ed i criteri di fondo per guidare i comportamenti da seguire nell'ambito professionale che, di fatto, comprende la generalità delle realtà aziendali; interne, esterne, consociate, coniugate e collegate.

L'applicazione del modello è sancita nell'art.11 della Legge n.300 del 29-09-2000, attuato con il Dlgs 08-06-2001 n.231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Pur essendo tutt'ora dibattuta l'obbligatorietà applicativa del dispositivo di Legge nei confronti dei Consorzi di Bonifica (Enti Pubblici Economici di natura associativa) si ritiene sia comunque opportuno attuarne i dispositivi, anche come occasione di rivisitazione ed analisi dei comportamenti, non solo strettamente etici, da tenere nelle numerose attività. I Consorzi in generale, quelli Lombardi in particolare ed il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana nella fattispecie, dalla sua costituzione, hanno subito una notevole trasformazione, per così dire, evolutiva, di adeguamento alle esigenze territoriali. Le numerose ed importanti innovazioni praticate hanno ricondotto l'ente da funzioni specifiche e settoriali verso mansioni comprensoriali ampie e diversificate. L'azione del Consorzio infatti, anche se non sempre seguita da un corrispettivo di contribuzione, determina un beneficio territoriale generale ed esteso sostanzialmente a tutto il territorio e ciò a vantaggio non esclusivo dei soci. La stesura del presente documento è quindi, oltreché un "dovere" normativo, un'opportunità amministrativa e gestionale importante, da cogliere, elaborare con attenzione ed applicare con efficacia, provvedendo di volta in volta ai necessari aggiornamenti. Essendo l'opportunità il criterio di riferimento, va da sé che il lavoro prodotto riconduca ad uno strumento pratico di operatività per il miglioramento dei procedimenti. Il modello organizzativo, gestionale e di controllo, non deve quindi presentarsi come la declinazione delle responsabilità; la finalità non è assolutamente solo quella di individuare le colpe e relativi colpevoli, bensì di cercare una impostazione aziendale che, con la dovuta formazione-informazione-aggiornamento e controllo, favorisca la trasparenza in senso lato anche come consapevolezza del lavoro o impegno assunto. L'orientamento deve essere non di trovare e punire chi fa male, ma, di facilitare a fare bene indicandone i principi; anche l'azione di controllo dovrà essere esercitata favorendo e segnalando oltre e più delle mancanze, le modalità più opportune per evitarle.

La struttura si compone, oltre alla presente introduzione, di sei parti principali. La prima di natura conoscitiva delle attività del Consorzio, essenziale per la definizione di "cosa" si fa e chi fa "cosa". La seconda di individuazione delle attività a rischio secondo una scala del rischio stesso nonché le procedure già in essere e quelle integrative con destinatari. La terza riguarda l'Organismo di Vigilanza e controllo con relative funzioni e poteri. La quarta la formazione-informazione ed aggiornamento del personale e degli amministratori. La quinta parte individua le istruttorie relative alle violazioni. La sesta è inerente al programma economico finanziario che deve seguire lo sviluppo del modello.

Costituiscono appendice e sono parte integrante e costitutiva del Modello: il Programma di sviluppo ed integrazione del Modello stesso, lo Statuto, POS, DVR ex Dlgs 81/2008, Codice Etico di Comportamento, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e della Trasparenza, Regolamenti e protocolli tecnici ed amministrativi.

### **0.1-II Dlgs 08-06-2001 n.231**

Preliminarmente si introduce il dispositivo di Legge che pone le condizioni e fissa i criteri di stesura e le finalità di applicazione del presente documento. Ovviamente l'illustrazione è limitata ad una sintesi dei contenuti più significativi e, soprattutto, riconducibili ai Consorzi di bonifica in generale e al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana in particolare.

In attuazione di quanto disposto all'art.11 della Legge delega n.300 del 29-09-2000, il Governo ha emesso il Decreto legislativo 08-06-2001 n.231 di definizione della *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Il Dlg 231/2001, fissa, sulla base delle direttive nazionali ed europee, i criteri applicativi circa la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, nei riguardi di una serie predefinita di reati commessi da soggetti operanti all'interno dell'ente, a vantaggio dell'ente stesso. Pertanto, con il citato provvedimento, viene introdotto il principio di responsabilità "indiretta" (è un termine consapevolmente improprio dal punto di vista tecnico, tuttavia rende conto della natura di coinvolgimento dell'ente) per cui, una azienda, viene ritenuta colpevole per reati e/o illeciti commessi da chiunque agisca in nome e per conto dell'azienda stessa anche in via subordinata e/o sottoposta. L'applicazione avviene in presenza di precisi presupposti, ovvero, i criteri oggettivi e le condizioni di imputazione della responsabilità amministrativa da reato (art.5) sono riconducibili a quanto segue:

-l'illecito deve essere compreso tra quelli individuati agli art.24 e 25 peraltro più volte integrati con ripetute successive disposizioni legislative (vedasi prospetto riportato a seguire).

-deve sussistere il vantaggio e/o interesse dell'ente in relazione al reato commesso (art.5/1)

-il soggetto/i che commettono il reato debbono appartenere alla struttura dell'ente e possono essere o in posizione apicale (art.5/1a: funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione ecc) ovvero sottoposta o subordinata ai soggetti di cui sopra (art.5/1b); la distinzione è riconducibile alla diversità di assegnazione dei parametri di responsabilità

- il soggetto/i che commettono il reato non debbono aver agito nell'esclusivo interesse personale e/o di terzi (art.5/2); nella circostanza, quindi, si esclude l'ottenimento di un vantaggio dell'Ente e quindi il coinvolgimento dello stesso.

I quattro punti precedenti, come detto, riguardano i criteri oggettivi individuati all'art.5 che, tuttavia, non sono sufficienti a definire la responsabilità amministrativa. Negli articoli 6 e 7 sono precisati quelli soggettivi di imputazione, rispettivamente per i reati commessi da persone che ricoprono posizioni apicali di cui all'art 5/1a e per quelli invece occupanti posizioni sottoposte e/o subalterne di cui all'art.5/1b, quindi le valutazioni circa il coinvolgimento dell'ente è ricondotta e correlata alle figure che commettono il reato. Tuttavia il Consorzio può non rispondere del presunto reato. Infatti se l'illecito è commesso da soggetti di cui all'art.5/1a, il Consorzio non risponde se prova che:

- a) Ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- b) E' stato nominato uno specifico organismo, totalmente autonomo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- c) Il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di cui al punto a)
- d) L'organismo di cui al punto b) ha adeguatamente svolto i compiti per cui è stato costituito

Se invece l'illecito è commesso da persone che ricoprono posizioni di cui all'art.5/1b, il Consorzio risulta coinvolto nella responsabilità amministrativa se ha mancato negli obblighi di direzione e vigilanza; detto coinvolgimento viene in ogni caso escluso (viene quindi esclusa l'inosservanza di direzione e vigilanza) se il Consorzio ha efficacemente applicato il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al precedente punto a) che deve quindi prevedere delle procedure propedeutiche a dirigere al meglio il personale dipendente e vigilare sull'operato dello stesso.

## **0.2-Le condizioni di applicazione e la struttura del MOGeC**

Pertanto, riassumendo, le condizioni di applicazione Dlgs 08-06-2001 n.231 e smi, sono, oltre ovviamente alla commissione di reato da parte di un soggetto appartenente alla struttura consortile:

-l'appartenenza del reato alle elencazioni di cui agli art.24 e 25 Dlgs 08-06-2001 n.231 e smi

-il vantaggio e/o beneficio e/o convenienza che il consorzio trarrebbe dalla commissione del reato

La responsabilità dell'ente permane anche quando l'autore del reato (soggetti indicati agli art.24 e 25 Dlgs 08-06-2001 n.231 e smi) non è identificato o non imputabile, ovvero, il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art.8/1a,b).

In ogni caso adottando ed efficacemente attuando modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati indicati, oltreché l'avvenuta nomina di uno specifico organismo, totalmente autonomo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli stessi, solleva il Consorzio dalla responsabilità amministrativa escludendo inoltre l'accusa di inosservanza di direzione e vigilanza.

Ovviamente il modello organizzativo e gestionale adottato ed attuato deve rispondere a precisi requisiti che sono indicati nel Dlgs 231/2001 art.6 comma 2 alle lettere:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati indicati dal Decreto Legislativo, le così dette attività a rischio, con una valutazione del grado del rischio stesso.
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del consorzio in relazione ai reati da prevenire
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

I criteri per l'ottenimento di un documento avente i requisiti che devono appartenere ad un modello adeguato, possono essere estratti da documenti delle associazioni aziendali (il 231/2001 parla di codici di comportamento art.6/3). Nella fattispecie, anche secondo quanto appreso nei corsi partecipati, la base di elaborazione sono le linee guida di Confindustria, progressivamente integrate ed aggiornate alle disposizioni di Legge.

### **0.3 Reati indicati agli art.24 e 25 Dlgs 08-06-2001 n.231 e smi**

I reati potenzialmente ascrivibili alla responsabilità amministrativa di cui sopra, sono indicati agli art.24 e 25 Dlgs 08-06-2001 n.231, successivamente integrati con numerose aggiunte. Nel prospetto riportato a seguire vengono elencati: l'art. del Dlgs 231/2001, il tipo di reato ed il dispositivo di Legge che ha modificato la prima edizione del Dlgs stesso. Il prospetto, successivamente, sarà la base per l'identificazione, secondo una precisa graduatoria, delle attività a rischio in relazione al reato stesso.

Dlgs231/01	Descrizione del reato o famiglia di reati	Integrazioni, aggiunte o modifiche
Art.24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	
Art.24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art.07 L.48/2008
Art.24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art.02 comma29 L. 94/2009
Art.25	Concussione e corruzione	Art.1/77° L.190/2012
Art.25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento	Art.15/7 L.99/2009
Art.25-bis1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art.15/7 L.99/2009
Art.25-ter	Reati societari	Art.03 Dlgs61/2002 art.1/1 L.69/2015
Art.25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art.03 L.07/2003
Art.25-quater1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art.08 L.07/2006
Art.25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art.05 L.228/2003
Art.25-sexies	Abusi di mercato	Art.09/3 L.62/2005
Art.25-septies	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art.300 Dlgs 81/2008
Art.25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio	Art.63 Dlgs 231/2007
Art.25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art.15 comma07 L.99/2009
Art.25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art.02Dlgs121/2011
Art.25undecies	Reati ambientali	Art.02Dlgs121/2011
Art.25duodecies	Impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare	Art.2 comma 1 Dlgs 109/2012

**PRIMA PARTE- ASPETTI CONOSCITIVI**

**1.0 Il Consorzio di bonifica idraulica: cenni storici**

La ragione principale che giustifica questa prima parte, introduttiva di un argomento dissimile, almeno apparentemente, è di natura conoscitiva, tanto delle funzioni, quanto e soprattutto, di come e con quale organizzazione si espletano le funzioni stesse. La natura complessa dell'operatività consortile, altresì poco conosciuta anche all'interno dell'area contributiva stessa, ovvero di coloro che ne beneficiano, riconduce alla necessità di soffermarci brevemente sul tema per dare evidenza di una attività sicuramente più praticata che conosciuta. Del resto la sostanza del presente lavoro si basa sulla operatività aziendale ovvero: *cosa si fa, chi fa cosa e come lo fa o dovrebbe farlo*. Una conoscenza necessaria a chi deve amministrare, dirigere, istruire, vigilare, apprendere, applicare, controllare e, si spera non avvenga mai, giudicare.

Consorzio di bonifica idraulica. Di cosa si tratta? Di cosa si occupa? I vocaboli "consorzio" e "idraulica" sono termini comuni il cui significato non deve certamente essere spiegato. Alla parola "bonifica" invece, l'interpretazione collettiva, per lo più, attribuisce un'accezione collegata alla eliminazione di una contaminazione ambientale, in quanto riferita alla funzione propriamente originaria della bonifica idraulica, caratterizzata dalla trasformazione di paludi ed acquitrini con la finalità sanitaria prima ancora di un recupero a scopo produttivo quasi sempre di natura agricola.

L'etimologia del verbo "*bonificare*" riconduce alla espressione latina "*bonum facere*", che può essere tradotto in, "*fare bene*", ovvero, "*rendere buono*". E' questa l'interpretazione antica che veniva data alla complessa e, a volte, inutile fatica di prosciugamento di aree acquitrinose, attività che, direttamente connessa alla occupazione di nuovi spazi, è da sempre premessa e prologo dei movimenti di popoli, del loro sviluppo e della loro stabilità. Emerge infatti che, ad ogni società predominante in determinate aree climatiche, corrisponde la caratteristica di possedere l'arte nel controllo delle acque e nella difesa e produttività del suolo; premessa fondamentale per l'espansione verso terre completamente esposte agli eventi meteorologici ed idrologici.

La civiltà di Roma, è noto, si è distinta per le conquiste di invincibili eserciti, per l'occupazione e la organizzazione civile e giuridica di uno straordinario impero, unico per estensione e qualità infrastrutturale. Chi non conosce la straordinaria rete viabilistica? Tuttavia (questo aspetto è meno noto) la peculiarità che ha accompagnato e seguito le imprese di questa straordinaria civiltà l'essere stati degli eccellenti bonificatori; conoscevano infatti, molto bene per l'epoca, l'arte dell'ingegneria civile. Una necessità tecnica ed operativa per costruire ponti su fiumi e paludi, indispensabili per assicurare continuità alla rete stradale, edificare avamposti difendendosi con le

acque, erigere porti difendendoli dalle acque. Oltre 2000 anni or sono, all'epoca delle guerre puniche, l'attuale suolo italico era occupato, discontinuamente o permanentemente, per  $\sim 1/3$  da acque dolci o marine. La natura faceva il suo corso ovviamente, dominando le terre che, in particolare lungo i laghi, fiumi ed i litoranei, risultavano per lo più emergere qua e là, in una sorta di arcipelago continentale. L'entro terra marino era, per diversi chilometri, occupato dalle acque stagnanti dovute al naturale disordine idrico di deflussi liberi di allagare i suoli più depressi, sottesi dall'oscillare delle maree. Così come le riviere fluviali e le aree connesse agli immissari lacuali, caratterizzati dalla alternanza tra terre emerse ed acquitrini in un disordine idrico scandito dagli eventi climatici. La crescita demografica e la contestuale evoluzione della pratica agraria, ha necessariamente spinto alla occupazione anche questi suoli "difficili", il prodotto della terra era quindi determinato, più che dalla capacità dell'agricoltura, dalla clemenza degli eventi naturali e/o dall'attitudine nel difendersi dagli stessi.

Anche il nostro comprensorio, per parlare di circostanze che ci appartengono direttamente, era una terra contraddistinta da grandi estensioni di acquitrini alimentate da acque più o meno "vive" e profonde. Lago Gerundo ed antico corso del Po formavano un "mare" comune che si estendeva con ampiezza dall'attuale Treviglio fin oltre l'odierno territorio emiliano; la palude caratterizzava l'area, occupando gran parte dei suoli ( $\sim 1/3$ ).

La circostanza che sembra abbia originato la prima occupazione organizzata, è stata l'assegnazione di terre (anche dei suoli lodigiani) ai combattenti reduci romani. Questi soldati oltre che abili combattenti erano, per necessità, diventati abili genieri esperti nell'arte dell'ingegneria civile e nelle tecniche di drenaggio e di difesa idraulica.

L'evoluzione naturale idrogeologica ed il favorevole andamento climatico di quelle epoche hanno verosimilmente favorito l'opera di bonifica. Per bravi che fossero infatti i genieri romani, più di tanto non avrebbero potuto contro le forze degli eventi alluvionali. Tecniche conosciute e tecnologia disponibile erano comunque insufficienti per assicurare una efficace difesa del suolo dal ritorno delle acque. Sapevano costruire efficienti terrapieni e robuste arginature, conoscevano l'arte del drenaggio canalizzato che permettevano di effettuare le colmate delle terre depresse, ma crediamo sia stata la spontanea regressione delle acque verso il centro delle valli fluviali che ha significativamente agevolato l'opera dell'uomo.

Irrigazione e bonifica idraulica sono due funzioni di origine contestuale ed interdipendenti. La bonifica, comunque, è preludio o conseguenza dell'irrigazione, atto artificiale che, esalta a dismisura la fecondità delle terre; terre che, con il progredire dell'arte di distribuire le acque sui suoli, già a quei tempi dovevano essere apprezzabilmente produttive. La constatazione del successo produttivo sembra aver dato propulsione all'imprenditoria agraria dell'epoca: nuove bonifiche, nuovi campi da coltivare, ulteriori necessità di acque e quindi esecuzione di successive

opere di adduzione dai fiumi. La necessità anche di far defluire, dopo l'irrigazione, le acque di scolo verso recapiti di idonee caratteristiche ha indirizzato gli ingegneri di allora verso la razionale ed economica scelta di utilizzare le esistenti opere di canalizzazione costruite nella precedente fase di bonifica. Da quel momento si determina la virtuosa connessione organizzata tra bonifica ed irrigazione, tra distribuzione e drenaggio, ovvero, *"portare acqua"* e *"portare via acqua"* che determinano la sostanza del mantenimento dell'equilibrio idrico territoriale. Tuttavia, verosimilmente, come del resto ancora oggi avviene, ad ogni manifestazione metereologica significativa, le acque tendevano per natura a riappropriarsi dei propri spazi, rioccupando le terre che avevano abbandonato più o meno spontaneamente. Gli straripamenti dei corsi d'acqua avevano effetti rovinosi e questa è una delle ragioni per cui gli antichi insediamenti, quelli stabili, in muratura, erano ubicati prevalentemente su terre altimetricamente meno esposte alle inondazioni. L'epoca delle invasioni e del dominio barbarico, segnava una regressione generalizzata dell'assetto strutturale e della organizzazione nell'uso e nella difesa del suolo con l'abbandono delle campagne e il degradarsi delle opere di bonifica ed irrigazione. Una apprezzabile ripresa avvenne a partire dal basso medio evo prevalentemente per opera delle organizzazioni monastiche. Furono le tecniche di drenaggio e di irrigazione che favorirono il ciclo vegetativo; sembra che proprio dalle nostre parti i monaci Cistercensi abbiano prosciugato per primi le paludi della bassa e sperimentato la famosa irrigazione jemale (invernale) che consente di disporre di foraggio fresco per quasi tutto l'anno (la marcita o prato marcitorio). L'acqua così come portata doveva ovviamente essere smaltita e spesso i recapiti più confacenti, per giacitura, capienza degli alvei e funzionalità proprie erano i canali di bonifica, in precedenza scavati con l'intento di drenare i suoli per renderli coltivabili. La antecedente rete di bonifica, originariamente fine a se stessa, si coniugava a quella irrigua e di scolo anche dei reflui urbani, asservita in una azione sinergica di funzionalità complessiva: irrigua, igienica e di sicurezza idraulica. Un ulteriore passo verso la modernità.

Un problema che si presentava con frequenza era quello della "regolazione", ovvero poter controllare e mantenere nel tempo la voluta quantità di acqua, condizione quest'ultima non di facile soluzione. Con l'espandersi delle coltivazioni e dei centri residenziali divenne altresì necessario dare un minimo di organizzazione all'esercizio e alla manutenzione delle opere eseguite, problema che venne risolto con la costituzione di organismi operativi formati da tecnici, operai ed addetti alla distribuzione i cui costi venivano sostenuti in base al "beneficio" che poteva essere commisurato all'acqua scaricata od utilizzata, ovvero, alla estensione dei terreni sottesi dal sistema di irrigazione e/o drenaggio. Una organizzazione sinergica primitiva ma già allora efficace tra il reticolo distributivo e quello di smaltimento idrico rurale che si integrava con le necessità civili di smaltimento dei reflui urbani e, in caso di evento meteorico, anche pluviali. Un antico sistema che, nella sostanza funzionale, esiste tutt'ora. Si trattava tuttavia di organizzazioni autonome escluse da

un contesto idrografico definito e quindi scarsamente efficaci. In uno stesso bacino infatti l'efficienza ed il successo nel controllo delle acque è determinata anche da chi stà a monte o valle. Le prime specifiche organizzazioni destinate al mantenimento delle opere idrauliche di territori bonificati va fatta risalire successivamente al XV secolo. In Toscana lungo l'Arno e sul litoraneo. Nel Lazio sul Tevere e lungo il mare. Nel Mantovano molte terre prosciugate portano ancora oggi il nome dei Gonzaga, così come in Romagna quello degli Estensi. La repubblica Veneta bonificava e rendeva vivibile estesi territori litoranei tra il Po e l'Adige. Erano epoche in cui aree di diverse migliaia di ettari, in un'unica soluzione, venivano prosciugate, difese dal ritorno delle acque, coltivate. Le valli naturali dei grandi fiumi di pianura venivano occupate, così come le fasce del litoraneo marino sia lungo le coste del Tirreno che quelle dell'Adriatico.

Tutte queste esperienze, estranee tra loro, avevano in comune la metodica di mantenimento delle nuove terre, sulle quali venivano infatti costituite delle specifiche organizzazioni di natura associativa per l'esercizio e la manutenzione delle opere idrauliche di governo delle acque e di difesa dalle acque; alle nuove comunità che si stabilivano nelle terre bonificate competeva l'onere del mantenimento delle opere e della relativa struttura operativa. Se da un lato le nuove terre erano considerate un fondamentale valore aggiunto per l'economia del territorio, dall'altro, fin da allora, era ben nota la condizione che il mantenimento di queste stesse terre non potesse prescindere da una cura e da una difesa straordinaria della loro condizione "innaturale". Erano e sono tutt'ora terre artificiali, manufatte contro la condizione fisica d'origine: terre idraulicamente "difficili" che richiedono una conduzione ed una manutenzione particolare ed organizzata.

Con l'unità d'Italia far coesistere, in un quadro giuridico generale, numerose realtà diverse, è stato certamente un grande sforzo tutt'ora in corso. Anche in questa parte di storia, pur nella diversità che caratterizza il nostro Paese, si distingue ancora una volta l'organizzazione consortile, che sopravvive, anzi si rafforza, quale istituzione di auto governo, espressione pratica ed antica del concetto di sussidiarietà.

L'invenzione della macchina idraulica ha rappresentato un passo fondamentale nella alterna competizione con le acque. Sollevare le acque rende infatti possibile occupare e difendere terreni depressi, anche di diversi metri, rispetto al livello delle piene e delle maree, in ogni condizione idrologica al contorno. Dall'unità d'Italia in poi si consolida, nella legislazione e nell'uso tecnico comune, la parola bonifica, per definire l'insieme delle opere ed adempimenti, (giuridiche, tecniche, amministrative) necessarie per la gestione delle aree strappate alle acque. Dell'epoca resta fondamentale, a livello nazionale, il Regolamento per la gestione dei canali di bonifica, tutt'ora valido, approvato con R.D. 8-05-1904 n° 386, nonché l'emanazione del R. D. 13-02-1933 n° 215 "norme per la bonifica integrale", che per primo, in un quadro generale completo, raccoglie la plurifunzionalità dell'azione della bonifica in un contesto complessivo che riguarda, direttamente o

meno, la gestione delle acque con: l'irrigazione, il drenaggio, la sicurezza idraulica e via dicendo. L'epoca fascista, ha caratterizzato le recenti bonifiche nazionali, le ultime grandi opere di occupazione dei terreni acquitrinosi. Lungo i litorali, i fiumi, i laghi. Del resto erano fortemente sentite due necessità: la colonizzazione di nuove terre per aumentare la produzione agricola nazionale e ridurre l'immigrazione, nonché il contenimento delle epidemie malariche; l'attuale struttura della parte bassa del nostro territorio risale a quella epoca.

All'opera di acquisizione e trasformazione delle aree con l'esecuzione di grandi opere, sono seguiti i periodi di presidio e di mantenimento della sicurezza idraulica che ha favorito la stabilizzazione antropica, prima rurale e quindi industriale, residenziale ed infrastrutturale. Negli anni settanta del secolo scorso, con l'istituzione delle Regioni, la bonifica è stata fra le prime materie trasferite. Lo scenario nazionale è stato e rimane infatti estremamente eterogeneo, serviva quindi una politica specificatamente destinata alle differenti situazioni idrografiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche che caratterizzano il Paese. Ogni Regione ha legiferato in proposito con approcci e metodologie differenti, in relazione al proprio assetto territoriale e alle proprie priorità. Unica costante, la costituzione all'interno di un comprensorio idraulicamente definito, di un Consorzio di Bonifica. Ente di natura associativa locale che gestisce le opere in una sorta di auto "governo-mantenimento" a difesa idraulica del territorio. Ancora una volta la antichissima istituzione di natura sussidiaria, già funzionante nel medio-evo, regge al tempo e alle riforme. L'agricoltura, in ogni regione, rimane l'attività prevalente di riferimento dell'azione della bonifica e questo in virtù di una precisa logica di presidio territoriale e di tradizione.

### **1.1 La bonifica di oggi e l'equilibrio idrico territoriale**

All'opera di acquisizione e trasformazione delle aree con l'esecuzione di grandi opere sono seguiti i periodi di presidio e di mantenimento della sicurezza idraulica che hanno favorito la stabilizzazione antropica, prima rurale e successivamente infrastrutturale, produttiva industriale, residenziale e commerciale. "Mantenere buono" è quindi l'accezione che attualmente identifica la funzionalità della bonifica. La funzione della bonifica integrale moderna, quella attuale, si è confermata e consolidata, sul modello Olandese e Statunitense, come servizio al territorio arricchendosi con numerose nuove funzioni di natura produttiva ed ambientale.

Il trasferimento delle competenze alle regioni ha consentito l'emanazione di Leggi e l'organizzazione di strutture specificatamente rivolte alla azione territoriale, definendo nuovi perimetri consortili entro ambiti idrografici definiti, in cui, sulla base della sussidiarietà e dell'auto governo, provvedono amministrativamente, tecnicamente ed economicamente al mantenimento delle proprie opere idrauliche. In sostanza una "*difesa di se stessi*". I Consorzi di bonifica sono organizzazioni quindi che gestiscono "l'idraulica interna", cioè quella relativa al reticolo

specificatamente funzionale al bacino idrografico connesso al comprensorio, assicurando: manutenzione, presenza sul territorio rurale, presidio delle piccole e grandi opere idrauliche utili per il territorio rurale stesso, per le infrastrutture e per i relativi insediamenti antropici: città, paesi, centri produttivi, centri commerciali. Si tratta di una operatività diretta, ovvero, dell'insieme di innumerevoli adempimenti che, immediatamente all'occorrenza e/o quotidianamente, seguono come pronto intervento alle funzioni di presidio e controllo, risultando fondamentali per la difesa e la salvaguardia del territorio; l'insieme di queste funzioni può essere definito il "*governo delle acque*" superficiali interne ad un comprensorio idraulicamente e, più in generale, idrologicamente autonomo.

In una prospettiva forse più scientifica, l'azione attuale del Consorzio di bonifica è visto come un servizio al territorio finalizzato al mantenimento "*dell'equilibrio idrico*" nel territorio stesso, nel quale infatti, la quantità di acqua presente non è mai quella desiderata bensì : è in difetto o in eccesso. La pratica irrigua è la più antica azione di apporto di acqua al territorio. La bonifica idraulica, con la rete di scolo e gli impianti di sollevamento è la più classica azione per smaltire l'eventuale eccesso che può essere dovuto a eventi meteorici oppure a livelli di falda affioranti. Su queste due originarie funzioni si mantiene tutt'ora l'intero sistema: in particolare, nei momenti in cui si manifestano eventi eccezionali (siccità o alluvioni) la funzione del sistema irriguo idraulico è quella di mantenere il territorio sotteso in uno stato di normalità, pur con condizioni idrologiche eccezionali.

In ogni comprensorio è prevista una Istituzione di carattere consociativo tra coloro che vivono direttamente il territorio rurale ed urbano. Un ente pubblico economico di auto governo di natura associativa. Sono infatti consorziati tutti i proprietari di immobili e coloro che beneficiano dell'utilizzo delle acque o/e della funzione idraulica di smaltimento delle stesse. Il costo della gestione, progettazione, manutenzione e costruzione di tutte le opere ed adempimenti che direttamente od indirettamente coinvolgono il governo delle acque o, come visto, il mantenimento dell'equilibrio idrico, viene ripartito in base al grado di beneficio che lo stesso servizio apporta ad ogni consorziato.

## **1.2 Il comprensorio diretto**

Il comprensorio direttamente gestito (una parte dei sottendimenti irrigui si trovano in destra Lambro in provincia di Pavia nel comprensorio del consorzio Est Ticino Villoresi) può definirsi come quel lembo di pianura che si insinua tra i fiumi Adda e Lambro, da Cassano al Po, con una superficie di ~730Km<sup>2</sup>. Il perimetro complessivo è di 226,25 Km di cui ben 208,40 di natura idrica. Sono 69 i comuni territorialmente presenti, di cui 13 in provincia di Milano (62,49Km<sup>2</sup>) 53 in provincia di Lodi (661,10Km<sup>2</sup>) e 3 in quella di Cremona (3,31Km<sup>2</sup>).

La popolazione residente, all'ultimo censimento, è di ~290.000 unità; la densità media risulta quindi di poco < a 400 ab/km<sup>2</sup>, in ogni caso generalmente sempre < 1000 ab/km<sup>2</sup>.

La connotazione territoriale è ancora fortemente caratterizzata da una spiccata "ruralità" sia morfologica che paesaggistica, interrotta dal passaggio di alcune grandi vie di comunicazione (A1; Tav Mi-Bo; Tav Ve-To; Bre-Be-Mi e da ultima la Tem) e da alcuni estesi centri logistici e commerciali di realizzazione relativamente recente. La città più popolata che appartiene all'area consortile è Lodi, seguono Codogno, Cassano d'Adda, Casalpusterlengo e Paullo, tutti centri urbani con popolazione > a 10.000 abitanti.

In ogni caso la specificità del territorio consortile trae origine dal rapporto che intrattiene con l'acqua e il relativo reticolo artificiale. Trattasi di un peculiare connubio fondamentale per la sopravvivenza di entrambi (acqua e territorio) comune ad altre parti della Lombardia, ma, nella fattispecie, espressa in tutte le forme possibili, ovvero, per così dire, un connubio generale e generalizzato. Vivere il nostro territorio è infatti esistere per l'acqua e nonostante l'acqua.

### **1.3 Istituzione e normativa di riferimento**

Il Consorzio è formalmente operativo dal 1-1-1990, in applicazione alla Legge Regionale 26-11-84 n. 59 riguardante il riordino dei Consorzi di Bonifica, con cui la Regione Lombardia, per la prima volta, ha classificato autonomamente di bonifica tutto il proprio territorio di pianura escludendo quindi le sole le aree montane. Prima di allora la classificazione di bonifica e le relative aree contributive erano circoscritte ai territori bassi del Po, in prevalenza di Mantova e Cremona. Più a ovest era operante la Bonifica della Bassa L. in provincia di Lodi tra foce Lambro ed Adda in Po (20.000ha tra scolo meccanico alternato, scolo a gravità e irrigazione) e quella del bassa Pavese, appunto, in provincia di Pv subito a monte della immissione del Lambro in Po ( 5.000ha tra scolo meccanico alternato, scolo a gravità ed irrigazione)

Nell'allora comprensorio n° 8, con atto costitutivo emesso con D.P.G.R. n. 21157 del 12-10-89, è stato istituito il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, come unione dei territori e delle funzionalità di 13 enti già operanti: (1 di bonifica, sei di miglioramento fondiario e sei di irrigazione).

Ora il comprensorio è il n.3, attualmente organizzato e gestito secondo il titolo VII della lr 05-12-2008 n.31 che sancisce le "disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione" istituendo, in ciascun territorio un ente pubblico economico di natura associativa. Al Capo II art. 78 comma 3 della citata lr si prevede la ripermetrazione dei comprensori, avvenuta secondo l'odierno assetto con D.G.R. n. IX/2994 del 08-02-2012. Rispetto al perimetro originario stabilito nel 1989 il nostro comprensorio è rimasto praticamente immutato. Fanno parte del consorzio i proprietari pubblici e privati degli immobili ubicati nel comprensorio, ovvero, tutti coloro che sono tenuti a pagare i contributi

consortili di cui all'art.90 della lr 31/2008. Specificatamente nel nostro Consorzio sono utenti tutti i consorziati tradizionali storici (irrigui, di bonifica e proprietari urbani) nonché quelli aggregati (in genere per un uso extra agricolo) e tutti gli utilizzatori (diretti ed indiretti) delle acque, della rete idrica superficiale e delle relative opere; in sostanza tutti coloro che traggono un beneficio dalle opere consortili e quindi, come tali, contribuiscono in proporzione al beneficio stesso.

L'ente deve istituzionalmente provvedere alla gestione, manutenzione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ed in generale al "governo delle acque" e alle relative connessioni che esso comporta, assumendo inoltre le funzioni di miglioramento fondiario di cui al R.D. 13-02-33 n. 215 e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonché quelle di utilizzazione idrica relativamente alle utenze irrigue e di colo che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile.

In pratica la specifica normativa regionale, confermando la pubblica rilevanza dell'attività di bonifica quale strumento essenziale permanente per la sicurezza idraulica del territorio e l'uso razionale plurimo della risorsa idrica, consolida i principi connessi con la funzionalità del drenaggio e della distribuzione, ampliando le competenze dei consorzi verso tutte le attività che riguardano l'uso dell'acqua superficiale. Pertanto, ai tradizionali ambiti dello scolo, della irrigazione e della difesa del suolo, a cui si sono aggiunti, in un passato più recente, gli utilizzi idroelettrici, termoelettrici, ittiogenici e ricreativi, vengono affiancate numerose competenze strategiche tra cui:

1. promozione, realizzazione e concorso di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile e di risanamento delle acque
2. promozione, realizzazione e concorso di azioni di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione in conformità a quanto previsto all'art. 6 comma 3 del D.lgs 11-05-99 n°152
3. realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali
4. attuazione e promozione di attività di studio, ricerca e sperimentazione
5. progettazione e realizzazione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali
6. progettazione e realizzazione di opere di protezione civile e di navigazione
7. progettazione e realizzazione di opere di difesa del suolo
8. progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica
9. gestione del reticolo minore per conto dei comuni e del reticolo principale per conto della regione con assunzione di progettazione ed esecuzione delle relative opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché possibilità, sugli stessi reticoli, di convenzionarne il servizio di piena e la funzione di polizia idraulica
10. gestione di alcune utenze irriguo-idrauliche comprensoriali per conto di privati su canali che funzionalmente appartengono al reticolo di bonifica ed irrigazione ma che distribuiscono e/o

drenano acque su percorsi in cui è costituita una servitù di transito di acquedotto. Queste utenze sono amministrare anche da regolatori privati secondo principi di natura condominiale.

11. Espletamento della funzione di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo con funzionalità di bonifica.

#### **1.4 La struttura associativa ed organizzativa**

Lo statuto, di cui all'art. 81 della lr 31/2008 e alle linee guida della dgr IX/3399 del 9 maggio 2012, è stato adottato dal CdA Consortile con delibera 42/419 del 02-07-12 ed approvato dalla regione Lombardia con dgr n.IX74156 del 10-10-2012. E' lo strumento interno che delinea gli aspetti associativi l'organizzazione e la struttura aziendale.

Con cadenza quinquennale, tutti gli aventi diritto, ovvero tutti i soci di cui al precedente punto, possono partecipare alle elezioni dei propri rappresentanti al Consiglio di Amministrazione, disciplinate dallo specifico procedimento di cui al RR n.1 dell'8 giugno 2012. Al fine di assicurare un'ampia rappresentatività, gli aventi diritto sono divisi in tre fasce in relazione alla diversa entità contributiva. La rappresentanza di ogni fascia al CdA, con un minimo di due, è proporzionale al rapporto tra l'entità contributiva della fascia stessa e il totale della contribuzione consortile. Le elezioni di cui sopra determinano dodici componenti eletti facenti parte del Consiglio di Amministrazione, con la garanzia, come detto, che ogni una delle tre fasce di contribuzione sia rappresentata almeno da due consiglieri sui dodici eleggibili. Il CdA viene definitivamente costituito in quindici consiglieri, con la nomina di altri tre rappresentanti: due rispettivamente dei comuni e province territorialmente compresi nel comprensorio consortile ed un terzo di designazione Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione, con voto dei soli rappresentanti eletti, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Esecutivo, composto dai due precedenti a cui si affianca un consigliere. Il Comitato, contrariamente al Presidente ed al CdA, non è organo consortile, non ha infatti potere deliberativo essendo la sua funzione circoscritta alla formulazione di proposte e pareri limitatamente ad alcuni argomenti.

Completa la composizione degli organi consortili la figura del Revisore Legale, nominato direttamente dal Consiglio Regionale; esso esercita il controllo amministrativo, finanziario e di legittimità degli atti.

Quindi Consiglio di Amministrazione, Presidente e Revisore Legale, ogni uno per le loro competenze sono Organi consortili che sovrintendono alla amministrazione dell'Ente.

La struttura operativa agisce tramite l'organico effettivo composto attualmente da 34 persone, è organizzata in tre aree con altrettanti Dirigenti responsabili; questi rispondono al Direttore

Generale che a sua volta risponde direttamente al Presidente ed al CdA. La struttura delle aree è distinta come segue (vedasi anche schema grafico riportato a seguire:

– TECNICA SCIENTIFICA.

- Esercizio manutenzione territorio alto.
- Esercizio manutenzione territorio basso.
- Studi ricerche progetti opere.
- Acqua ambiente territorio rurale.
- Monitoraggio previsione ed allerta idrometeo.


– CATASTO CONCESSIONI PATRIMONIO SICUREZZA SERVIZI INFORMATIZZATI.

- Patrimonio, Catasto e Concessioni.
- Sicurezza e servizi informatizzati.

– AMMINISTRATIVA.

- Segreteria affari generali.
- Contabilità bilancio.

# STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONSORTILE



## **1.5 Le opere, le attività e di processi gestionali economici e finanziari**

Le opere, di qualunque tipo ed entità, sono parte integrante e costitutiva delle attività consortili, determinanti per la continuità della funzionalità prima descritta che tende a rendere il territorio vivibile, quindi come condizione obbligata per il nostro, così come per tutti gli altri comprensori della Lombardia e del Paese. L'opera però, non deve essere tradotta solo nella materializzazione di un lavoro, ma in tutte le successive continue adempienze propedeutiche alla sua funzionalità. Questa infatti va pensata utile nel tempo sulla base della conoscenza delle effettive necessità, va progettata, affidata, eseguita e collaudata. Nel corso della sua durata va esercitata affinché la sua presenza sia efficacemente utile, magari anticipando gli eventi naturali (monitoraggio e previsione), va infine mantenuta per una efficacia continua (manutenzione ordinaria) e nel tempo (manutenzione straordinaria) ovvero, conformata alle nuove necessità (manutenzione di trasformazione) ovvero ancora, va eseguita ex novo per aderire alle inevitabili trasformazioni del territorio, non presenti in origine e, magari, nemmeno ipotizzabili. Il Consorzio sviluppa la "filiera" dell'opera ed adempienze connesse, interamente al proprio interno, quindi dalla progettazione all'esecuzione, all'esercizio e mantenimento a beneficio di tutti i soci: irrigui, termoelettrici, idroelettrici, ittici ed urbani. Queste attività vengono svolte su base convenzionale in qualità di soggetto attuatore, anche per altri Enti, ovvero, AIPo, Comuni, Provincie e Regione, quest'ultima generalmente per adempienze collegate al reticolo principale. Gli Enti pubblici in particolare, se non provvisti di un organico sufficiente e/o adeguato hanno l'obbligo di rivolgersi per dette adempienze anche ai Consorzi così come previsto dal Dlgs 163/2006 come modificato parzialmente dai Dlgs n.50/2016 e n.56/2017 e relativo regolamento; i Consorzi stessi, come previsto dalla dgr n.X/427 del 19-07-2013 e confermato dal parere ANAC AG 1/12 del 18-04-2012, applicano in Lombardia un'aliquota omnicomprensiva del 10% sull'ammontare dei lavori ed opere, da rendicontare di volta in volta a consuntivo. Inoltre per la particolare attitudine e preparazione dei tecnici consortili è attiva da tempo una organizzazione specificatamente istituita per volontà dell'Amministrazione: il MoPAI (Monitoraggio, previsione, allerta idrometeorologica); questo tipo di servizio al territorio caratterizza il nostro ente, è infatti circostanza poco ricorrente nell'ambito della bonifica, ed è rivolto generalmente agli enti locali per la predisposizione organizzata di azioni finalizzate a ridurre il rischio idraulico, circostanza ormai frequente nel nostro territorio, soprattutto all'interno dei centri urbani; la regolamentazione avviene in via convenzionale, come convenzionalmente si regolano i rapporti che occasionalmente si stabiliscono con utenze (possono essere società, singoli privati e/o enti pubblici) che abbisognano di affidare al Consorzio alcune adempienze progettuali e/o realizzative. Va infine ricordata la già accennata attività di "regolatoria" idraulica delle utenze irrigue, abbastanza usuale nel bacino del fiume Po; essa consiste sostanzialmente nella gestione tecnica e/o amministrativa del corso d'acqua con funzione di


bonifica, ma, di natura privata essendo la superficie di sedime occupata in servitù di transito d'acquedotto; il relativo costo viene ripartito tra gli utenti proporzionalmente alla portata di pertinenza ovvero alla superficie sottesa corrispondendo una percentuale sui costi quale di rimborso al consorzio, tutto ciò in forte analogia alla gestione dei condomini residenziali. Tutte queste mansioni, oltretutto da esercitate esclusivamente all'interno del comprensorio consortile (perimetrazione definita con D.G.R. n. IX/2994 del 08-02-2012) sono di natura istituzionale, ovvero, previste tanto dalla l.r.31/2008 quanto dallo Statuto Consortile, adottato con delibera del CdA 42/419 del 02-07-12 ed approvato dalla regione Lombardia con dgr n.IX74156 del 10-10-2012. I processi consortili quindi si affidano a risorse finanziarie che non sono di sola provenienza consociativa anche se, in definitiva, ogni entrata concorre alla riduzione delle quote consociative stesse. La distinzione dell'origine delle risorse è importante per l'argomento in oggetto sia nei riguardi dei procedimenti di affidamento e spesa che per le ricorrenze ai reati previsti dal Dlgs 231/2001. Rimandando al bilancio consortile (previsione e consuntivo) per un approfondimento più dettagliato, per la circostanza è sufficiente richiamare alcuni principi gestionali amministrativi, ovvero:

- 1- Il Consorzio di bonifica, in quanto tale, si affida ad una gestione finanziaria sulla base del bilancio di previsione a pareggio. Con il consuntivo può determinarsi comunque un avanzo o un disavanzo che tuttavia, deve essere reinvestito o reintegrato nell'esercizio successivo. Nella circostanza avanzo o disavanzo, ancorchè relativamente contenuti, sono ammessi per l'impossibilità pratica di determinare con esattezza i costi operativi e gestionali essendo alcuni strettamente connessi all'andamento meteorologico dell'annata. In ogni caso, in uno o più esercizi le uscite si pareggiano con le entrate.
- 2- I flussi finanziari possono distinguersi in due grandi categorie: quelli pubblici e quelli privati. Sono pubblici quelli provenienti da Enti di tale natura e la loro gestione avviene secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, servizi, forniture di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 parzialmente modificato ed integrato dai decreti Legislativi n.50/2016 e n.56/2017. Sono privati tutti gli altri, ovvero, quelli propri associativi e/o originati dalle attività istituzionali di cui alla l.r. 31/2008 s.m.i.
- 3- Le risorse finanziarie private a loro volta si distinguono tra quelle riconducibili alla gestione delle utenze (esclusa l'aliquota di rimborso delle spese di amministrazione) e tutte le altre. Le prime, analoghe ad una partita di giro, sono la somma dei costi di esercizio o più delle utenze gestite e, in quanto tali, appartengono ad ogni singola utenza che ne decide le destinazioni assumendone tutti i relativi oneri; ciò da luogo alla natura privatistica della relativa gestione economica finanziaria. Le seconde risorse finanziarie, pur essendo di provenienza privata, vengono gestite secondo il citato codice dei contratti pubblici di cui al

Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., la loro natura se non pubblica è da intendersi infatti "plurale" quindi opportunamente assoggettabile ai rigorosi criteri del codice stesso che assicura la migliore attuazione della trasparenza.

- 4- La distinzione di cui sopra non viene considerata nel presente modello. Infatti tutte le procedure previste in applicazione del modello stesso secondo le prescrizioni del Dlgs 231/2001 vengono attuate indipendentemente dalla circostanza che l'eventuale reato possa essere commesso a vantaggio del Consorzio tutto, ovvero, di un ristretto numero dei suoi componenti, nella fattispecie l'Utenza.


# Compendio di bonifica e di irrigazione in Lombardia



- 1 - Lomellina - Olisepo (Compendio Interregionale)
- 2 - Est Ticino Villorresi
- 3 - Muzza
- 4 - Media Pianura Bergamasca
- 5 - Adda - Oglio
- 6 - Oglio - Mella
- 7 - Mella e Chiese
- 8 - Destra Mincio (Compendio Interregionale)

- 9 - Laghi di Mantova (Compendio Interregionale)
- 10 - Novarcio
- 11 - Terre edel Gonzaga in destro Po (Compendio Interregionale)
- 12 - Burana (Compendio Interregionale)

# TERRITORI IRRIGUI PRINCIPALI



PORTATE AI BACINI DIRETTI

Bacino	Portata di concessione (mc/sec)	Portate nette (mc/sec)
1A	1,50	1,29
1B	31,00	26,66
2A	44,50	38,27
3A	33,00	28,40

Legenda:

- Idrografia
- Canale Muzza

Bacini irrigui diretti:

Bacino	Sup. lorda territoriale (ha)
1A	2.163
1B	16.084
2A	21.721
3A	16.860

Bacini irrigui indiretti:


Bacino	Sup. lorda territoriale (ha)
3B	2.476
2B	14.178

Bacini irrigui indiretti esterni:

Bacino	Sup. lorda territoriale (ha)
Cavo Marocco	20.994
Roggia Cusani	4.097

Sup. territoriale extra comprensorio irrigata Marocco + Cusani (ha) = circa 10.000

Sup. territoriale comprensoriale ha 73.482



Sono sessantanove i comuni appartenenti all'area comprensoriale.  
Cinquantatré in provincia di Lodi, tredici in quella di Milano e tre in quella di Cremona.

COMUNI	SUPERFICIE TOTALE IN ha	SUPERFICIE COMPENSATORIA IN ha	%	PROV.
1 CASSANO D'ADDA	1.851	250	13,51%	<b>MILANO</b> 13 COMUNI 62,49 Km <sup>2</sup>
2 COLTURANO	425	42	9,88%	
3 DRESANO	350	350	100,00%	
4 LISCATE	935	250	26,74%	
5 MEDIGLIA	2.186	140	6,40%	
6 MELEGNANO	493	83	16,84%	
7 PAULLO	890	890	100,00%	
8 SAN COLOMBANO AL LAMBRO	1.638	10	0,61%	
9 SAN ZENONE AL LAMBRO	728	728	100,00%	
10 SETTALA	1.750	880	50,29%	
11 TRIBIANO	698	480	68,77%	
12 TRUCAZZANO	2.215	1.580	71,33%	
13 VIZZOLO PREDABISSI	566	566	100,00%	
14 BERTONICO	2.022	2.022	100,00%	<b>LODI</b> 53 COMUNI 661,10 Km <sup>2</sup>
15 BOFFALORA D'ADDA	834	60	7,19%	
16 BORGHETTO LODIGIANO	2.355	2.355	100,00%	
17 BORGO S.GIOVANNI	764	764	100,00%	
18 BREMBIO	1.685	1.685	100,00%	
19 CAMAIRAGO	1.285	1.285	100,00%	
20 CASALMAIOCCO	474	474	100,00%	
21 CASALPUSTERLENGO	2.560	2.560	100,00%	
22 CASELLE LANDI	2.594	2.594	100,00%	
23 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	2.041	2.041	100,00%	
24 CASTIGLIONE D'ADDA	1.311	1.311	100,00%	
25 CAVACURTA	706	706	100,00%	
26 CAVENAGO D'ADDA	1.615	1.615	100,00%	
27 CERVIGNANO D'ADDA	411	411	100,00%	
28 CODOGNO	2.086	2.086	100,00%	
29 COMAZZO	1.268	958	75,55%	
30 CORNEGLIANO LAUDENSE	565	565	100,00%	
31 CORNO GIOVINE	986	986	100,00%	
32 CORNOVECCHIO	650	650	100,00%	
33 CORTE PALASIO	1.562	300	19,21%	
34 FOMBIO	745	745	100,00%	
35 GALGAGNANO	598	598	100,00%	
36 GUARDAMIGLIO	1.029	1.029	100,00%	
37 LIVRAGA	1.216	1.216	100,00%	
38 LODI	4.142	2.660	64,22%	
39 LODIVECCHIO	1.602	1.602	100,00%	
40 MACCASTORNA	570	570	100,00%	
41 MAIRAGO	1.138	1.138	100,00%	
42 MALEO	2.002	2.002	100,00%	
43 MASSALENGO	854	854	100,00%	
44 MELETI	737	737	100,00%	
45 MERLINO	1.089	849	77,96%	
46 MONTANASO LOMBARDO	963	963	100,00%	
47 MULAZZANO	1.554	1.554	100,00%	
48 ORIO LITTA	990	990	100,00%	
49 OSPEDALETTO LODIGIANO	844	844	100,00%	
50 OSSAGO LODIGIANO	1.172	1.172	100,00%	
51 PIEVE FISSIRAGA	1.213	1.213	100,00%	
52 SALERANO	430	100	23,26%	
53 SAN FIORANO	895	895	100,00%	
54 SAN MARTINO IN STRADA	1.311	1.311	100,00%	
55 SAN ROCCO AL PORTO	3.059	3.059	100,00%	
56 SANT'ANGELO LODIGIANO	2.001	270	13,49%	
57 SANTO STEFANO LODIGIANO	1.041	1.041	100,00%	
58 SECUGNAGO	669	669	100,00%	
59 SENNA LODIGIANA	2.685	2.685	100,00%	
60 SOMAGLIA	2.092	2.092	100,00%	
61 SORDIO	281	281	100,00%	
62 TAVAZZANO	1.623	1.623	100,00%	
63 TERRANOVA DEI PASSERINI	1.123	1.123	100,00%	
64 TURANO LODIGIANO	1.614	1.614	100,00%	
65 VILLANOVA DEL SILLARO	1.382	1.382	100,00%	
66 ZELO BUON PERSICO	1.871	1.801	96,26%	
67 PIZZIGHETTONE	3.206	150	4,68%	<b>CREMONA</b> 3 COMUNI 3,31 Km <sup>2</sup>
68 RIVOLTA D'ADDA	2.992	81	2,71%	
69 SPINO D'ADDA	1.987	100	5,03%	

## **PARTE SECONDA - RISCHIO DELLE ATTIVITA', PROCEDURE e DESTINATARI**

Questa seconda parte è rivolta alla individuazione delle attività a rischio, ovvero, quelle che possono, in misura più o meno probabile, far scaturire i reati potenzialmente ascrivibili alla responsabilità amministrativa indicati agli art.24 e 25 Dlgs 08-06-2001 n.231 e successive integrazioni. La possibilità di avvenimento illecito, definito come livello di rischio, viene espresso come plausibilità di rischio assoluto, nella misura in cui possa realizzarsi secondo un valore proprio in relazione all'esistenza dell'attività e del relativo pericolo. Non si considera quindi la struttura del processo organizzativo in atto, che può già essere più o meno adeguato alla circostanza. Da ciò scaturisce una scala di rischio articolata in quattro livelli da cui si origina una graduatoria e le conseguenti procedure preventive nonché i destinatari delle procedure stesse.

### **2.1 Attività e grado di rischio**

Ai reati ascrivibili alla responsabilità amministrativa possono corrispondere attività, tra quelle svolte dal consorzio, con possibilità di avvenimento più o meno elevato, ovvero, viceversa, ogni attività possiede un potenziale livello di rischio nei confronti dei reati individuati dal Dlgs2312/2001. Detto livello viene individuato come segue:

Livello 0 : rischio nullo in quanto non sussiste la materiale possibilità di commettere le azioni illecite individuate

Livello 1 : rischio molto basso in quanto la materiale possibilità di commettere le azioni illecite individuate non è tassativamente escludibile

Livello 2 : rischio moderato con potenziale possibilità di commettere le azioni illecite, ma con probabilità bassa o non irrilevante

Livello 3 : rischio medio con potenzialità non elevata di commissione di reato tuttavia possibile con con probabilità non trascurabile

Livello 4 : rischio elevato, potenzialmente presente con probabilità significativa

Ad ogni reato viene associato un grado di rischio evidenziato nel prospetto riportato a seguire. L'entità del rischio stesso è di natura potenziale e senza tener conto sia degli specifici provvedimenti e/o procedure già in essere per ridurre la frequenza che di quelli all'uopo destinati in base alle analisi e valutazioni effettuate con il presente modello.

Ovviamente essendo consapevoli che il giudizio, ancorché meditato attentamente nel merito ed in particolare confrontato con analoghe circostanze, è pur sempre di natura soggettiva in quanto frequentemente posto in relazione ad una attività specifica espletata nell'ambito consortile, è stato assunto un atteggiamento "severo" nella valutazione, ovvero, tendenzialmente rivolto ad assumere livelli di rischio più elevati.

<b>Dlgs231</b>	<b>Descrizione del reato o famiglia di reati</b>	<b>Livello di rischio</b>
Art.24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Livello 4 Rischio elevato
Art.24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Livello 2 Rischio moderato
Art.24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Livello 1 Rischio molto basso
Art.25	Concussione e corruzione	Livello 4 Rischio elevato
Art.25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento	Livello 0 Rischio nullo
Art.25-bis1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Livello 0 Rischio nullo
Art.25-ter	Reati societari	Livello 2 Rischio basso
Art.25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Livello 0 Rischio nullo
Art.25-quater1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Livello 0 Rischio nullo
Art.25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Livello 0 Rischio nullo
Art.25-sexies	Abusi di mercato	Livello 0 Rischio nullo
Art.25-septies	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Livello 4 Rischio elevato
Art.25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio	Livello 2 Rischio basso
Art.25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Livello 2 Rischio basso
Art.25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Livello 3 Rischio medio
Art.25undec	Reati ambientali	Livello 3 Rischio medio
Art.25duodec	Impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare	Livello 3 Rischio medio

Per ogni singolo reato indicato dal Dlgs 231/2001, sono stati assegnati i seguenti elementi di rischio e le circostanze peculiari che hanno ricondotto alla valutazione del livello di rischio stesso.

Art. 24-rischio elevato,liv4: l'indebita percezione di erogazione, truffa ai danni di un ente pubblico è potenzialmente verificabile in quanto il Consorzio effettua opere in concessione per conto di enti pubblici in particolare la Regione. Questa circostanza può considerarsi elemento di rischio elevato

per la possibilità, in generale, di incassare somme non dovute, non spese e/o spese per interventi e/o finalità diverse da quelle del contribuente.

Art.24bis-rischio moderato, liv.2: i così detti delitti informatici sono di rischio moderato in quanto difficilmente applicabili con vantaggio per il consorzio. Le circostanze che potrebbero ricondurre ad una tale eventualità sono la manomissione di alcuni sistemi di misura delle portate idriche in telerilevamento e/o la manomissione illecita dei relativi dati al fine di ridurre od non essere soggetti al canone demaniale di derivazione di acqua pubblica. Un'ulteriore possibilità potrebbe essere l'utilizzo di modelli e/o programmi informatici di calcolo o applicativi senza avere le necessarie licenze d'uso.

Art.24ter-rischio molto basso, liv.1: la commissione di delitti di criminalità organizzata, pur non essendo escludibili a priori, sono inverosimilmente effettuabili nella organizzazione consortile, in particolare è difficilmente individuabile una contestuale utilità per l'ente.

Art.25-rischio elevato, liv.4: concussione e corruzione sono coniugabili ai reati di cui all'art.24, nei confronti di funzionari che concedono un finanziamento o che ne approvano un conto finale, ovvero di pubblici ufficiali che concedono una autorizzazione, un nulla osta, un parere o quant'altro che illecitamente rilasciato possa dare un vantaggio al Consorzio

Art.25bis-rischio nullo, liv.0: le azioni di contraffazione di monete, banconote, valori bollati, carte di credito ecc, sono escludibili dalle possibilità di ambito consortile

Art.25bis1-rischio nullo, liv.0: le azioni illecite contro l'industria ed il commercio sono escludibili dalle possibilità di ambito consortile in quanto all'interno della quale non sussistendo né l'attività produttiva industriale né la commercializzazione di prodotti

Art.25ter-rischio moderato, liv.2: risulta essere un'azione improbabile essendo l'ambito consortile una realtà pubblica, ancorché economica, entro cui non risultano particolari circostanze per trarre vantaggio da reati societari. Inoltre i controlli territoriali ed istituzionali sono regolarmente e/o puntualmente praticati. Tuttavia permane un rischio moderato almeno di natura potenziale per false comunicazioni sociali magari in pregiudizio dei creditori che possano essere illecitamente indotti a prolungare i tempi di riscossione di una somma dovuta.

Art.25quater-rischio nullo, liv.0: i delitti con finalità di terrorismo sono escludibili dall'ambito consortile non essendovi alcuna possibilità di vantaggio da parte dell'ente.

Art.25quater1-rischio nullo, liv.0: le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono escludibili dall'ambito consortile non essendovi alcuna possibilità di vantaggio da parte dell'ente.

Art.25quinqies-rischio nullo, liv.0: i delitti contro la personalità individuale sono escludibili dall'ambito consortile.

Art.25sexies-rischio nullo, liv.0: gli abusi di mercato sono escludibili dall'ambito consortile in quanto l'ente non appartiene alla sfera commerciale.

Art.25septies-rischio elevato,liv4: omicidio colposo, o lesioni colpose gravi o gravissime sono reati commettabili in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro tanto interno (maestranze proprie) quanto appaltato, essendo affidato ai propri tecnici la sicurezza dei cantieri sia in fase di progettazione che in quella esecutiva. Nella prima circostanza, ad esempio, si indurrebbe un vantaggio al consorzio l'anomalo risparmio sulla qualità dei dispositivi personali di sicurezza degli operai, nella seconda circostanza si potrebbe invece ipotizzare una valutazione inferiore degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) a favore delle opere da eseguire per conto dell'ente. Una ulteriore possibilità teorica ma tuttavia riconducibile alla colpa, può essere quelle riguardante le adempimenti progettuali, esecutive, di direzione lavori e collaudo di opere nuove, manutenzioni straordinarie ed ordinarie. Per quest'ultima possibilità un errore di un progettista o preposto, ancorché del tutto involontario, potrebbe portare al crollo di un manufatto o altro inconveniente lesivo dell'incolumità di chiunque per un sotto dimensionamento strutturale; nella fattispecie il vantaggio per l'Ente sarebbe di tipo economico.

Art.25octies-rischio basso,liv2: la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono di rischio basso ancorché non escludibile a priori.

Art.25nonies-rischio basso,liv2: i delitti del diritto di autore sono poco probabili, la circostanza prefigurabile sta nell'uso non autorizzato di prodotti informatici ed anche nella divulgazione di dati tecnici e/o scientifici senza citarne la fonte.

Art.25decies-rischio medio,liv3: trattasi di reati che potenzialmente possono scaturire come conseguenza di rilascio di dichiarazioni o testimonianze non veritiere per coprire altri reati commessi in cui l'ente risulta favorito (reati contro la sicurezza dell'art.25septies, concussione e corruzione art. 25 e truffa art.24); le circostanze di ricorrenza del rischio sono sostanzialmente le stesse tuttavia il livello del rischio stesso risulta, proprio in virtù della susseguenza d'evento, leggermente inferiore, ovvero, di tipo medio.

Art.25undecies-rischio medio, liv3: i reati ambientali sono riconducibili ad eventuali corresponsabilità in ordine a scarichi abusivi fognari e di rifiuti in aree di pertinenza del reticolo ovvero di responsabilità nella gestione di rifiuti direttamente prodotti da attività aziendali. Sono illeciti ipotetici in quanto difficilmente è individuabile il vantaggio tratto dall'ente, se non nel caso di produzione propria che risulta tuttavia marginale. Il livello di rischio viene comunque considerato medio per la potenziale gravità che potrebbe comportare la commissione.

Art.25duodecies- rischio medio, liv3: Il livello di rischio attuale sarebbe minimo in quanto nella attività consortile è assente la presenza di personale stagionale che risulta la circostanza ad elevato rischio. Il livello viene comunque mantenuto alto per eventuali cambiamenti futuri.

## **2.2. Procedure in atto, procedure integrative e destinatari**

Vengono ora esaminate le procedure di prevenzione già in atto e quelle integrative con i relativi destinatari. Va preliminarmente specificato che, oltre a quelle specificatamente indicate per ogni art. di cui al Dlgs 231/2001, sono da considerarsi procedure integrative di controllo, anche il presente modello organizzativo gestionale che sarà opportunamente presentato a coloro che direttamente o meno partecipano a tutti i livelli alle attività consortili, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il codice etico di comportamento e la nomina dell'Organo di vigilanza con le relative adempienze assegnate, nonché il programma finanziario destinato agli scopi.

Art. 24-rischio elevato, liv4: sulle attività ed adempienze che il Consorzio effettua in merito alle opere in concessione per conto di enti pubblici in particolare la Regione, come detto, l'ipotetica circostanza/possibilità illecita, in generale, consisterebbe nell'incassare somme non dovute, non spese e/o spese per interventi e/o finalità diverse da quelle del contributo.

Attualmente, la procedura si basa sull'applicazione di tre documenti e viene effettuata su cinque livelli di controllo, tre/quattro interni ed uno/due esterno.

I tre documenti sono: Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il codice etico e, per tutti i passaggi tecnici amministrativi, il codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006 e relativo Regolamento applicativo di cui al DPR 207/2010, parzialmente modificati ed integrati dai Dlgs n.50/2016 e 56/2017. Inoltre una specifica convenzione integra e perfeziona le procedure di controllo. Il Piano triennale ed il codice etico di comportamento, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione consortile n.66/659 del 19-04-2016 il secondo facente parte degli adempimenti del primo, sono norme generali che richiamano gli atteggiamenti da porre in atto, rivolti ad ogni individuo appartenente alla sfera consortile amministrativa, dirigenziale e subordinata. Il TU sui contratti è invece una norma che, ad esclusione dei fondi privati delle utenze gestite (vedasi prima parte) viene pedissequamente seguito, ancorché i relativi finanziamenti non siano di provenienza pubblica; questo specifico atteggiamento tecnico-amministrativo consortile, tanto per i passaggi multipli di controllo procedurale, quanto per la rigidità dell'applicazione delle norme citate, è propedeutico alla riduzione del livello di rischio che, tuttavia, risulta potenzialmente tra i più elevati in particolare per i vantaggi che l'ente ne può trarre (esempio finanziare opere non destinate).

Le procedure di controllo si esplicano attualmente su quattro/cinque passaggi: il Responsabile Unico del Procedimento nominato esclusivamente dal Presidente, l'Ufficio di Direzione dei lavori unitamente all'impresa (che si considera tutt'uno con la dl), il Collaudatore che in relazione all'importo ( $\leq 1.000.000,00\text{€}$ ) può essere coincidente con la dl, o viceversa esterno-interno come figura a sé stante ( $> 1.000.000,00\text{€}$ ), l'Ufficio Amministrativo che controlla la contabilità finale ed

infine la verifica dell'Ente erogatore, ovviamente esterna. Le figure apicali amministrative-direttive e/o subordinate che appartengono, anche in misura marginale, ai procedimenti operativi ed indirettamente di controllo, già svolgono dei programmi di formazione ed informazione, sull'etica e la trasparenza (i relativi documenti interni sono stati opportunamente disposti all'attenzione di tutti) e sulle prassi di progettazione, affidamento, direzione, contabilizzazione, collaudo e liquidazione che di per sé sono un controllo intrinseco alla procedura.

Il numero ed eterogeneità delle figure che rientrano nei processi di controllo, nonché le procedure dei processi stessi portano a ritenere che, ancorché il livello di rischio sia elevato, sia già presente un sufficiente riscontro. Va inoltre considerato che non vi è mai stata, in quasi trenta anni dalla istituzione dell'Ente, alcuna occasione e/o circostanza anche marginale che in qualche modo potesse anche solo far dubitare circa la commissione dei reati di cui all'art. 24. Tuttavia, essendo il risultato verosimilmente accreditabile alla preparazione del personale, ad ogni livello, di cosa si debba fare, come farlo e come controllarne la correttezza dei procedimenti, si pensa di destinare all'aggiornamento di formazione informazione una attenzione maggiore, non tanto nella qualità e quantità da considerarsi adeguatamente raggiunte, quanto nella regolarità della programmazione dell'istruzione e degli aggiornamenti, oltretutto un controllo specifico delle opere da parte del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, oltre all'azione dell'Organo di controllo di cui alla parte terza, si prevede la predisposizione di un programma di istruzione aggiornamento generalizzato (amministratori, dirigenti e personale tutto) nonché di sopralluoghi di riscontro sulle opere finanziate con fondi pubblici.

Art24bis-rischio moderato, liv.2: Le ipotetiche azioni illecite di tipo informatico possono eventualmente consistere nell'affrancamento alcuni sistemi di misura delle portate idriche e nell'uso non autorizzato di modelli o programmi informatici. Attualmente, per entrambi le circostanze esiste un controllo interno destinato con uno specifico affidamento extracontrattuale in cui è prevista la periodica ricognizione dei sistemi informatici con affiancamento di ditte specializzate per eventuali adempimenti particolari anche di controllo dell'affidabilità del funzionamento. Per le misure idriche inoltre il controllo è già istituito presso l'Autorità concedente il prelievo d'acqua pubblica.

Art.24ter-rischio molto basso, liv.1: i delitti di criminalità organizzata sono inverosimilmente collegabili alle attività consortili e ad una contestuale utilità per l'ente. E' attualmente attivo il piano triennale di prevenzione della corruzione e il codice etico di comportamento. I documenti, che contengono ovviamente istruzioni e procedure comportamentali anche nei riguardi dei crimini sopracitati, sono stati opportunamente visionati da tutto il personale.

Art.25-rischio elevato,liv.4: questi reati sono verosimilmente coniugabili ai reati di cui all'art.24; corruzione e concussione sono infatti prefigurabili nei confronti di funzionari che concedono, per

ragioni diverse, un vantaggio illecito all'Ente. Valgono quindi le stesse considerazioni già espresse precedentemente sui numerosi passaggi del processo di controllo con abbondanza di possibilità di riscontro. Anche in questo caso, come integrazione, si pensa, analogamente e congiuntamente all'art.24, oltre alle verifiche in autonomia dell'Organismo di vigilanza, di destinare alla formazione informazione una specifica programmazione, oltreché un controllo ciclico delle opere da parte del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Art.25bis-rischio nullo, liv.0: essendo le ipotetiche azioni previste dall'articolo escludibili dalle possibilità nell'ambito consortile, non si ritiene di assumere procedure in proposito

Art.25bis1-rischio nullo, liv.0: non si assumono procedure in proposito in quanto all'interno il Consorzio non esercita né l'attività produttiva industriale né la commercializzazione di prodotti

Art.25ter-rischio moderato,liv2: il reato societario è azione improbabile, resta tuttavia un rischio moderato almeno di natura potenziale per false comunicazioni sociali, prefigurabili con maggior ipotetica probabilità in pregiudizio dei creditori che possano essere illecitamente indotti a prolungare i tempi di riscossione di una somma dovuta. Le comunicazioni sociali sono di esclusiva competenza del Presidente e pertanto, oltre al Organo di vigilanza, potrebbe essere previsto un controllo da parte del CdA

Art.25quater-rischio nullo, liv.0: essendo escludibili e non essendo prefigurabile alcun vantaggio da parte del Consorzio, si reputa non necessario avviare alcun procedimento in merito.

Art.25quater1-rischio nullo, liv.0: le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili essendo escludibili in ambito consortile e non essendo prefigurabile alcun vantaggio da parte del Consorzio, escludono la possibilità di avviare procedimenti di prevenzione

Art.25quinquies-rischio nullo, liv.0: i delitti contro la personalità individuale sono escludibili dall'ambito consortile, nel merito non è necessario alcun procedimento

Art.25sexies-rischio nullo, liv.0: non appartenendo all'area commerciale, gli abusi di mercato sono escludibili dall'ambito consortile; non è quindi necessario provvedere a specifici provvedimenti

Art.25septies-rischio elevato,liv4: si è detto che tali reati (omicidio colposo o lesioni colpose gravi/gravissime) sono commettabili in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (interna ed esterna), oltre che per errori di progettazione, direzione lavori di opere ed interventi di qualsiasi natura effettuati da personale consortile. Nelle circostanze il Consorzio ne trarrebbe vantaggio economico risparmiando nella sicurezza e nel costo delle opere. Attualmente i procedimenti al contenimento del rischio specificatamente destinati, sono:

- 1- per la sicurezza interna, ovvero quella rivolta al personale dipendente, le procedure sono quelle previste dal Dlgsn.81/2008 smi. In particolare si è provveduto, già all'epoca della L.626/1999, alla nomina del RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e del Medico Competente ed i dipendenti hanno nominato il proprio RLS (Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza). In Particolare al RSPP, nominato con delibera del CdA n. 69/509 del 22-06-1999, con atto specifico di incarico del 30 luglio 1999 tutt'ora in essere, è stato assegnato il compito di organizzare, espletare e controllare le procedure indicate dal Dlgsn.81/2008 s.m.i. Al RSPP spetta quindi il compito del controllo generale di tutte le adempimenti (formazione, aggiornamenti, visite mediche, verifiche e relative scadenze ecc) predisponendo per il Dirigente preposto una "check list" specifica della sicurezza da aggiornare di volta in volta quale rendicontazione complessiva.

La riduzione del rischio di commissione di reato oltre che dai controlli istituzionali previsti dalle disposizioni di Legge (Asl e IL) viene determinata anche da un doppio livello operativo interno cui sovrintende un dirigente.

- 2- per la sicurezza esterna, ovvero quella riguardante i cantieri mobili relativi ai lavori affidati a terzi, si provvede a ricoprire direttamente con personale dipendente, sia la figura del responsabile in fase di esecuzione (redazione del PSC) che quella di responsabile in fase di esecuzione (revisione del PSC e controllo del POS). La procedura attuale prevede che generalmente l'incarico a duplice soggetto con l'affiancamento ad una figura subordinata di un quadro o di un dirigente. Il Consorzio ha assegnato a queste mansioni quattro persone che sono obbligate a seguire il percorso formativo, informativo e di aggiornamento secondo le disposizioni di legge che risultano in proposito molto rigorose. Il Consorzio stesso inoltre si assume tutti gli oneri diretti ed indiretti che comporta il mantenimento e l'aggiornamento dei quattro soggetti addetti alla sicurezza dei cantieri mobili
- 3- per quanto riguarda invece la così detta "filiera" progettuale-esecutiva, nonché tutto quanto riguarda la progettazione ed esecuzione di lavori ed opere, può ipoteticamente accadere che un soggetto dirigenziale, quadro o subordinato, possa colpevolmente commettere i reati in oggetto, per i quali l'ente ne trae vantaggi, per esempio, come accennato, nel risparmiare sul costo delle opere; possono essere errori di progettazione assecondati da una inadeguata direzione dei lavori e collaudo. Tra le circostanze più probabili, anche se mai verificatesi dalla istituzione del consorzio ed ancor prima degli enti che unendosi ne hanno composto il corpo associativo, si possono prefigurare i sotto dimensionamenti strutturali, ovvero quelli idraulici, ovvero ancora una mancata o insufficiente manutenzione che in qualche modo possono comportare cedimenti potenzialmente in grado di compromettere la integrità fisica ed anche la stessa vita delle persone. Attualmente il Consorzio, nella consapevolezza che i soggetti generalmente destinati a queste mansioni devono possedere oltre a apprezzabili qualità tecniche e scientifiche anche una solida moralità professionale, assume ed assegna i relativi incarichi solo dopo una attenta valutazione. Gli aspetti etici sono comunque ben definiti nel relativo codice, quelli tecnici e

scientifici vengono aggiornati costantemente con specifici corsi formativi ed informativi di statica, idraulica, idrologia, appalti e direzione dei lavori pubblici ecc. Mediamente ogni preposto, generalmente un laureato in ingegneria, ma non solo, partecipa a circa 40 ore di lezioni ogni anno, anche imposti dal proprio Ordine professionale che stabilisce gli "accreditati" formativi in relazione alla tipologia dell'aggiornamento; il Consorzio, ad ogni livello si fa carico dei relativi oneri. Tuttavia anche la negligenza, impreparazione e/o disattenzione di un tecnico subalterno, ovvero anche di un addetto amministrativo che sviluppa la parte meno intellettuale ma altrettanto decisiva di un procedimento, potrebbe compromettere una esecuzione o un'opera a tal punto da generare le situazioni di pericolo per l'incolumità fisica delle persone; l'esperienza insegna che manchevolezze di questo tipo possono anche non essere individuabili da un controllo ancorché accurato. Per questa particolare eventualità è opportuno predisporre un manuale informativo rivolto al personale subalterno anche in ordine alle responsabilità cui è sottoposto secondo le mansioni affidategli dal POV e dal CNL e da quello integrativo. Una ulteriore procedura da porre in atto, è un censimento complessivo dei manufatti "strategici" intendendo tutti quelli che per dimensioni, importanza funzionale e/o caratteristiche strutturali, richiedano un particolare controllo periodico di verifica statica e manutentiva; la procedura, ancorché da programmare ed attuare con il dovuto tempo, consisterà in protocolli di adempimenti da porre in atto e potrà essere di aiuto al personale di ogni livello che per proprie mansioni sia destinato a quei compiti specifici.

Art.25octies-rischio basso,liv2: dette infrazioni (ricettazione, il riciclaggio, l'impiego illecito di denaro) ancorché non escludibile a priori, risultano poco probabili in quanto la circolazione di denaro liquido risulta di importo marginale. Le occasioni possono prefigurarsi in due circostanze particolari: anticipi o rimborsi ai dipendenti per trasferte o spese correnti immediate, ovvero, riscossioni in contanti da parte di contribuenti, od anche depositi cauzionali minori o diritti di segreteria riscossi all'atto pratico. Non si ritiene necessario l'avvio di procedimenti integrativi in quanto i flussi di denaro in contante (generalmente importi  $\leq 500,00\text{€}$ ) sono doppiamente controllati dal Direttore di Area, con cadenza mensile e dal Revisore Legale di nomina Regionale generalmente con cadenza trimestrale. Inoltre Codice etico e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza definiscono già i migliori comportamenti che ogni dipendente del Consorzio, di ogni livello e grado, deve tenere.

Art.25nonies-rischio basso,liv2: i delitti del diritto di autore sono poco probabili, la circostanza prefigurabile sta nell'uso non autorizzato di prodotti informatici, oppure nell'utilizzo di dati ed informazioni riservate altrui senza l'autorizzazione o anche l'uso di materiale già pubblicato senza citarne la fonte. Attualmente non vi è una procedura specifica comportamentale e di controllo, se

non le generalità circa la buona condotta indicate nel Codice. L'Organo di controllo se creduto potrà eventualmente richiedere delle specifiche procedure di verifica magari da effettuare direttamente.

Art.25decies-rischio medio,liv3: essendo reati potenzialmente riconducibili alla sicurezza dell'art.25septies, concussione e corruzione art. 25 e truffa art.24 valgono, indirettamente, le circostanze di ricorrenza del rischio, sostanzialmente in comune; tuttavia il livello del rischio stesso risulta, proprio in virtù della susseguenza d'evento, leggermente inferiore, ovvero, di tipo medio. La prevenzione viene ricercata attuando le procedure già indicate per i reati appena richiamati.

Art.25undecies-rischio medio, liv3: potenziali corresponsabilità in ordine ai reati ambientali sono circoscrivibili all'esercizio. In proposito i responsabili del servizio sono formati ed aggiornati, nell'ambito della sicurezza, anche per il trattamento dei rifiuti, è tuttavia proponibile un aggiornamento da estendere anche al Direttore di area.

Art.25duodecies- rischio medio, liv3: Attualmente, non essendoci presenza di personale stagionale che risulta la circostanza con rischio maggiore, non vi sono procedure particolari di prevenzione, se non quelle di assunzione che comportano un doppio controllo interno ed i controlli istituzionali esterni. In caso di cambiamenti futuri si ritiene debba essere predisposto un protocollo di assunzione specifico.

Nel prospetto riassuntivo riportato a seguire si richiamano sinteticamente i passaggi sopra descritti, ovvero, ad ogni articolo del Dlgs 231/2001 si associano le procedure preventive già in essere, quelle migliorative coniugabili alla applicazione del modello che in sostanza sono il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il codice etico (entrambi già attuali) ed il controllo dell'apposito organo che deciderà autonomamente il proprio programma. Il citato prospetto si completa con la colonna "destinatari" che, distinti in base alla possibilità di commissione, riguardano in sostanza tutta la struttura dell'Ente: Il CdA, il Revisore, il DG, i Direttori di area, il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio come indicato dal Dlgs 231/2001.

Le azioni attuali di prevenzione e relative sigle indicate nel prospetto sono:

- Formazione (Fo)
- Informazione (In)
- Aggiornamento (Ag)
- Qualifica professionale (Qp)
- Controllo multiplo (Cm)
- Controllo esterno (Ce)
- Regolamento interno (Ri)
- Regolamento esterno (Re)

Le azioni che si considerano attuabili con l'applicazione del modello sono

-Codice etico (CE) già attivo

-Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PCT) già attivo;

-Organo di Vigilanza (OV) e relativi provvedimenti da attivare

La valutazione del Livello di prevenzione è:

Liv. 0 = non necessario; Liv. 1 = da integrare con l'applicazione del modello; Liv. 2 = da integrare successivamente sulla base di specifico programma; Liv.3 = adeguato

**Dlgs 231/2001: programma generale di informazione, formazione ed aggiornamento (in-for-ag)**

<b>Argomenti (in-for-ag)</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Tempi destinati</b>	<b>Annotazioni</b>
Statuto, leggi istitutive e specif.	CdA, Revisore, Dirigenti	2 ore/mandato	Principi e funzioni
Statuto, Leggi istitutive	Dirigenti e personale tutto	2 ore/2anni	
Regolamento elettorale	CdA	2 ore/fine mandato	Aventi diritto, meccanismi ecc
Funzionalità Consortile	CdA, Revisore, dirigenti e personale	2 ore /5anni	Generalità, proprie, reg.e nazionali
Codice Etico	CdA, Revisore, dirigenti e personale	2 ore /2anni	
Trasparenza-Corruzione.	CdA, Revisore, dirigenti e personale	2 ore /2anni	
MOGC	CdA, Revisore, dirigenti e personale	2 ore /2anni	Non ancora approvato
Leggi e regolamenti ambientali	Dirigenti e personale preposto	2 ore /anno	Scarichi, difesa suolo, sicurez. idraul
Regolamenti di Polizia idraulica	Dirigenti e personale preposto	4ore/anno	
Sicurezza interna	RSPP, RLS, RPS	PS aziendale	In-for-ag addetti e valutazioni period.
Sicurezza cantieri mobili	Abilitati alla sicurezza	40ore/5anni	Escluso l'aggior. Dlgs 81/2008 smi
Normativa oo.pp	Direttori di area e addetti	2 ore/anno	Escluso l'aggiornamento professionale
Normativa costruzioni	Direttore di area ed addetti	2 ore/anno	Escluso l'aggiornamento professionale

## **PARTE TERZA: L'ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, FUNZIONI E POTERI**

### **3.1- L'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV): individuazione**

All'art. 6 comma 1 lettera b del Dlgs 08 giugno 2001 n. 231, si esclude la responsabilità nei confronti del Consorzio circa la commissione dei reati descritti agli art. 24-25 se, tra le altre adempienze, viene nominato il così detto Organismo di Vigilanza e di Controllo, avente autonomia di potere, di iniziativa e, appunto, di controllo, su tutto quanto riguarda il Decreto Legislativo stesso e quindi specificatamente sul modello organizzativo. Le adempienze dell'OdV, possono essere svolte da un collegio, ovvero lo stesso organo può essere di tipo monocratico ed ancora, per enti di piccole dimensioni (art 06 comma 4), direttamente costituito dalla organizzazione dirigenziale. Fermo restando l'ovvia competenza decisoria e quindi di nomina dell'Organo di Vigilanza e di Controllo da parte del Consiglio di Amministrazione Consortile, si ritiene che possa essere adeguato un OdV monocratico esterno. Risulterebbe infatti eccessivo, in un senso quanto limitativo in un altro, destinare le funzioni ad un collegio esterno, ovvero all'opposto, all'area dirigenziale interna. La prima ipotesi andrebbe sicuramente oltre alle reali necessità, per dimensioni e funzionalità l'ente è configurabile come una piccola-media azienda; inoltre occorre anche pensare a non appesantire l'apparato organizzativo senza un ragionevole motivo. La seconda ipotesi, quella per così dire "interna" sarebbe adatta alle dimensioni consortili, tuttavia, oltre ad appesantire ulteriormente il carico lavorativo, sarebbe più difficilmente sviluppare l'operatività assegnata all'OdV in totale autonomia.

L'Organo di Vigilanza e di controllo monocratico resta pertanto la soluzione che si prefigura più adeguata al caso. La "figura" a cui assegnare l'incarico deve comunque possedere requisiti professionali adatti alla circostanza, quindi una pluriconoscenza degli aspetti che riguardano l'idraulica e le costruzioni idrauliche nella specificità dei LL.PP. della bonifica, dell'irrigazione e della difesa del suolo, nonché una certa conoscenza degli aspetti giuridici ed amministrativi coniugati. Si ipotizza in proposito un professionista ingegnere specializzato anche in attività di consulenza forensi, quindi in grado di intrecciare l'operatività con il reato eventualmente possibile. Tutto quanto sopra esposto ha comunque solo valore di richiamo alle norme e di espressione di alcune considerazioni di carattere generale, come detto infatti resta sovrana la decisione che il CdA consortile riterrà opportuno assumere in proposito. Il presente modello infatti non deve e non può, nominare l'organismo di vigilanza, bensì fornire le indicazioni eventualmente utili in proposito.

### **3.2- L'Organismo di Vigilanza e di Controllo: poteri e funzioni**

Indipendentemente dalla propria struttura, l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, come definito dal Dlgs 08 giugno 2001 n. 231, deve possedere autonomi poteri di verifica e di iniziativa indipendente, ovvero, nell'ambito del compito affidatogli, deve poter sviluppare il proprio compito

in totale autonomia, con piena possibilità quindi secondo i modi ed i tempi ritenuti più idonei. L'azienda deve adoperarsi affinché queste condizioni sussistano efficacemente con continuità. L'Organismo, sulla base dei principi sopra espressi ha il fondamentale compito di verificare la regolare applicazione del MOG e C, la sua efficacia nei riguardi della prevenzione di commissione dei reati individuati, aggiornandone i contenuti in base alle integrazioni legislative e/o alle necessità nel frattempo intervenute. Funzione determinante sarà il controllo della formazione informazione ed aggiornamento di Amministratori, Dirigenti e Dipendenti circa i contenuti del presente Modello, del Codice Etico e del Programma di Trasparenza e Prevenzione della corruzione secondo la proposta riportata nella successiva parte. Queste funzioni, tutte o in parte potrebbero essere svolte direttamente dal OdC che avrà altresì la possibilità di modificare fin dall'origine il contenuto del presente modello, proponendone il cambiamento o integrazione direttamente alla DG del Consorzio che a sua volta lo proporrà, tramite il Presidente, al Consiglio di Amministrazione cui spetta, in esclusiva, la determinazione delle varianti eventuali. I risultati delle attività svolte, comprese le criticità individuate e le proposte migliorative, saranno periodicamente formulate in rapporto riservato da presentare al CdA tramite il Presidente. Se creduto l'Organo potrà sviluppare una prima relazione in cui riprodurrà in piena autonomia il programma delle proprie funzioni, definendole tanto nei modi quanto nei tempi applicativi.

### **3.3- Comunicazioni ed informazioni all'Organismo di Vigilanza e di Controllo**

Come detto il soggetto/i incaricato/i di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza e di Controllo, potrà in ogni momento acquisire informazioni e/o documentazioni riguardanti l'incarico ricevuto. Il Direttore Generale disporrà in proposito che l'incaricato stesso abbia la necessaria assistenza e collaborazione. In proposito sarebbe opportuno che il Presidente del Consorzio, tramite il Consiglio di Amministrazione, dia mandato al Dirigente di Area Amministrativa di assegnare l'incarico specifico di assistenza all'Organismo di Vigilanza.

Ogni Dipendente e/o Amministratore, Associato ed altresì ogni soggetto di qualsivoglia natura giuridica che operi direttamente o meno nell'ambito delle attività consortili, dispone del diritto-dovere di segnalare eventuali violazioni di cui al Dlgs 08 giugno 2001 n. 231. A tale proposito l'Organo di Vigilanza disporrà di un esclusivo indirizzo e.m. pec oltreché di un n. telefonico appositamente destinato che verranno resi noti sul sito ufficiale e all'Albo Pretorio del Consorzio, nonché segnalati nel corso degli incontri formativi-informativi. L'OdV dovrà agire in modo da garantire i soggetti segnalanti eventuali violazioni, fermo restando la tutela dei diritti del Consorzio e/o dei soggetti erroneamente accusati.

## **PARTE QUARTA: FORMAZIONE INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

### **4.1. Riferimenti normativi e tecnico amministrativi, documenti guida**

Si è detto della formazione informazione ed aggiornamento quale linea che si intende proporre come attuazione generale del miglior comportamento possibile ad ogni livello e quale efficace specifica prevenzione alla commissione dei delitti previsti dal Dlgs 231/2001. Si è detto inoltre che gran parte della stessa è già in atto, in particolare rivolta alle circostanze ricorrenti nella operatività consortile (progetti, appalti, lavori, contabilizzazioni, sicurezza e norme ambientali), si è però anche accennato all'opportunità di preordinare cronologicamente gli adempimenti già praticati integrandoli con una formazione, informazione più frequente, programmata ed allargata. Si intende quindi promuovere e diffondere, ad ogni livello, il presente modello organizzativo gestionale e di controllo con i relativi riferimenti. L'attenzione di ciò che verrà programmato è indirizzata a dipendenti, dirigenti, amministratori ed anche collaboratori ed imprese che frequentemente collaborano con il Consorzio. I principali riferimenti normativi e tecnico amministrativi a cui fare riferimento quale guida per i contenuti e di formazione, informazione ed aggiornamento sono:

\*R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 "testo unico sulle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti idroelettrici"

\*R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "T.U. sulle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche di seconda categoria"

\*R.D.L. n.368 del 08 maggio 1904 che riporta il "regolamento per la esecuzione del TU delle leggi n.195/1900 e n.333/1902"

\*R.D.L. n.215 del 13 febbraio 1933 che riguarda le "Nuove norme per la bonifica integrale"

\*Dlgs. n.81 del 9 aprile 2008 per l'attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente integrato con Legge 07 luglio 2009 n. 88 e Dlgs n. 106 del 03 agosto 2009.

\*Codice dei contratti pubblici, servizi, forniture di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 parzialmente modificato ed integrato dai decreti Legislativi n.50/2016 e n.56/2017.

\*Legge n.1086 del 5 novembre 1971 aggiornata e modificata dal TU sull'edilizia di cui al DPR n.380 del 06 giugno 2001

\*DM 14 gennaio 2008 riguardante "le nuove norme tecniche per le costruzioni" con relativa circolare esplicativa del CS dei LL:PP: n. 617 emanata il 02 febbraio 2009.

\*Dlgs n. 152 del 03 aprile 2006 "norme in materia ambientale, come aggiornato con D.L. n.101/2013 e L. n. 98/2013"

\*L.R. n.08 del 23-3-1998 e smi

- \*L.R. .31 del 05 dicembre del 2008, titolo VII "disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione" e smi.
- \* R.R. 2,3 e 4 del 24 marzo 2006 circa l'utilizzo delle acque, le concessioni, gli scarichi e lo smaltimento delle prime piogge, nonché il R.R. n.03/2010 di Polizia idraulica
- \*PTUA della Regione Lombardia approvato con DGR n. 6990 del 31 luglio 2017
- \*LR per il "governo del territorio" n. 12 del 11 marzo 2005
- \*LR n.4 del 15 marzo 2016 relativa alla "difesa del Suolo" con relativi Regolamenti applicativi
- \*RR n.7 del 23 novembre 2017 riguardante l'invarianza idraulica ed idrologica
- \*Statuto Consortile, adottato con delibera del CdA 42/419 del 02-07-12 ed approvato dalla regione Lombardia con dgr n.IX74156 del 10-10-2012.
- \*RR n. 01 del 08 giugno 2012 recante le norme per la procedura elettorale consortile
- \*Il Piano di Organizzazione Variabile consortile approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 21/199 11 maggio 2009
- \*Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti e dirigenti nonché il contratto interno integrativo aziendale
- \*Regolamento consortile di polizia idraulica in corso di approvazione
- \*CE, PTPCeT e MOG consortili

#### **4.2 Documenti e protocolli da elaborare**

Come già detto è anche opportuno predisporre alcuni documenti che siano di aiuto alla miglior pratica professionale e quindi, indirettamente anche alla prevenzione degli illeciti previsti dal Dlgs 231/2001. L'Organo di Vigilanza e di controllo potrà ovviamente integrare e o modificare il seguente elenco di documenti e protocolli "interni" in totale autonomia.

- a) Protocollo guida per pratiche progettuali e di direzione dei lavori, nonché per la sicurezza dei cantieri mobili in fase di progettazione ed in quella esecutiva. Elaborazione del documento entro un anno dalla approvazione del MOGC
- b) Protocollo guida per il controllo dei manufatti idraulici strategici. Elaborazione del documento entro due anni dalla approvazione del MOGC
- c) Regolamento interno per la gestione delle Utenze Irrigue gestite e regolate in loro autonomia secondo principi di natura privata. Elaborazione del documento entro un anno dalla approvazione del MOGC

#### **4.3 Programma di formazione, informazione ed aggiornamento**

Il prospetto riportato a seguire riassume il programma di formazione informazione ed aggiornamento previsto dal presente documento

#### **4.4 Programma dei controlli integrativi e loro ciclicità**

Oltre al programma della informazione, formazione ed aggiornamento il presente modello individua dei controlli integrativi finalizzati a prevenire le ipotetiche violazioni della normativa più volte richiamati da cui, anche indirettamente possa trarre vantaggio il Consorzio. Oltre alle previste verifiche che vengono effettuate per buona gestione dalla DG, dai Dirigenti d'Area e dai quadri preposti, nonché alle mansioni definite nei contratti Nazionali, nel POV, nello statuto oltreché quelle che ciclicamente effettua il Revisore Legale di nomina regionale, si propongono le seguenti integrazioni, che andranno ad affiancarsi a quelle dell'Organo esterno di controllo:

Presidente e Direttore Generale, con cadenza quadrimestrale verificano ogni circostanza, procedure, documentazione o opera che possa comportare, anche solo ipoteticamente, la commissione dei reati di cui al Dlgs 231/2001. Delle risultanze sarà informato l'Organismo di Controllo

Presidente e Comitato Esecutivo, accompagnati dal Direttore Generale, con cadenza semestrale verificano ogni circostanza, procedure, documentazione o opera che possa comportare, anche solo ipoteticamente, la commissione dei reati di cui al Dlgs 231/2001. Delle risultanze sarà informato l'Organismo di Controllo

Il Presidente con cadenza annuale riferirà, in uno specifico punto dell'odg al Consiglio di Amministrazione, circa i controlli effettuati e le relative risultanze.

Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale potrà richiedere dei controlli specifici e dei sopralluoghi alle opere per una verifica diretta.

#### **4.5 Nuovi protocolli e previsioni per la loro predisposizione**

Si è detto di voler provvedere alla elaborazione di specifici protocolli operativi da cui sia possibile trarre le indicazioni che guidino gli addetti al miglior comportamento, operativo, tecnico ed amministrativo, finalizzato quindi alla prevenzione dei reati più volte citati.

Il presente Modello Gestionale e di Controllo, in ordine di priorità, indica:

Regolamento amministrativo gestionale delle Utenze private, che definisca, nell'ambito delle indicazioni della LR 31/2006 smi, dello Statuto e del Codice Civile, quali siano le procedure e i provvedimenti che determinano le rappresentative delle Utenze stesse, quali i rapporti con il Consorzio e quale la prassi di utilizzo delle finanze private che, come già detto, vengono trattate come risorse private solo se provenienti dai soggetti d'Utenza e spesi a favore degli stessi. In

relazione all'elevato numero dei canali (rogge) e bacini irrigui gestiti dal Consorzio si ritiene di programmare l'applicazione del regolamento entro il prossimo triennio

Protocollo tecnico di controllo dei manufatti strategici che indichi al Direttore di Area competente e ai tecnici preposti, le procedure di controllo della efficienza generale dei manufatti ritenuti più importanti per funzionalità e caratteristiche. Per la complessità del procedimento è ipotizzabile un tempo di elaborazione pari almeno a tre anni.

Protocollo operativo del Mo.P.A.I già in essere dalla sua costituzione ma che, tuttavia, richiede alcune integrazioni ed aggiornamenti. Si ritiene che il tempo necessario sia di almeno due anni.

Protocollo mansionario di comportamento e responsabilità del personale tecnico-amministrativo subordinato in cui, sulla base fondamentale del presente modello, del Codice Etico e del Piano triennale della trasparenza e prevenzione, della corruzione, del POV e del CNL definisca specificatamente quali gli atteggiamenti e responsabilità debbano avere i dipendenti subordinati nei processi lavorativi, in particolare quelli che possano, anche solo ipoteticamente, condurre alla commissione dei reati di cui al Dlgs n. 231/2001. Si ritiene che il protocollo possa essere predisposto in due anni.

<b>Dlgs231</b>	<b>Procedure in atto</b>	<b>Procedure del modello</b>	<b>Procedure integrative</b>	<b>Destinatari</b>
Art.24	L2: Fo,In,Ag,Qp,Cm,Ce	CE,PCT,OV	Programma di (Fo,In,Ag)	RUP, Progettisti, DL, Tecnici e Contabili
Art.24-bis	L3: Fo,In,Ag,Qp,Ce	CE,PCT,OV		Utilizzatori di prodotti informatici
Art.24-ter	L1	CE,PCT,OV		Tutto il personale e CdA
Art.25	L2	CE,PCT;OV	Programma di (Fo,In,Ag)	Dirigenti e CdA
Art.25-bis	L0			
Art.25-bis1	L0			
Art.25-ter	L1	CE,PCT;OV		DG e CdA
Art.25- quat	L0			
Art.25- quat1	L0			
Art.25- quinq	L0			
Art.25-sex	L0			
Art.25-sep	L2: Fo,In,Ag,Qp,Cm,Ce	CE,PCT,OV		RUP, Progettisti, DL, Tecnici e Res sic
Art.25-oct	L1: Cm, Ce	CE,PCT;OV		Dipendenti addetti
Art.25-nov	L1	CE,PCT,OV		Dirigenti e Dipendenti addetti
Art.25-dec	L1	CE,PCT,OV		Dirigenti e CdA
Art.25und	L3: Fo,In,Ag,Qp,Ce, Re	CE,PCT,OV	Programma di (Fo,In,Ag)	Addetti e Dirigente di area
Art.25duod		CE,PCT,OV	Protocollo assunzione stagionale	DG, Dirigenti e Ufficio Personale

## **PARTE QUINTA: ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE VIOLAZIONI**

L'adozione di un sistema di sanzioni direttamente connesso alle eventuali violazioni di cui al presente Modello, è specificatamente prescritto dalla norma. Quindi la mancata applicazione di quanto in esso previsto comprendendo quindi anche i documenti richiamati, in particolare il Codice Etico di comportamento ed il Piano triennale di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, sono una violazione palese delle buone regole di condotta sanzionabili a tutti gli effetti. La applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del Consorzio. Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai revisori legali ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

### **5.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari. Le modalità previste rientrano e non eccedono quelle contenute nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari.

### **5.2 Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti**

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure disciplinari ritenute idonee fermo restando il rispetto e la conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica

### **5.3 Misure nei confronti degli Amministratori o del Presidente**

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte degli Amministratori o del Presidente, sarà l'Organismo di Vigilanza che informerà il Revisore Legale che provvederà ad assumere le opportune iniziative presso la Regione Lombardia.

### **5.4 Misure nei confronti del Collegio dei Revisori**

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte del Revisore Legale sarà l'Organismo di Vigilanza che informerà per tramite del Consiglio di Amministrazione, la Regione Lombardia

### **5.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori**

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo. In questo senso i collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori e il Collegio Dei Revisori) il Codice Etico.